



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E
DIRIGENTE

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Personale volontario discontinuo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Procedura d'infrazione 2014/4231. Non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato nel settore privato e pubblico.

Con nota prot. n. 38981 in data odierna, di pari oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha reso noto quanto segue.

La Commissione Europea ha rilevato profili di non conformità della legislazione italiana alle disposizioni comunitarie anche con riferimento al meccanismo dei richiami del personale discontinuo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

In particolare, con parere del 19 aprile 2023, adottato ex art. 258 del TFUE, la Commissione Europea ha evidenziato, tra l'altro, la mancata previsione delle "ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei richiami del personale volontario (clausola 5.1 dell'Accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999)".

Con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da attività dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

pendenti nei confronti dello Stato italiano”, è stata, pertanto, introdotta una riforma dell’impianto normativo riguardante il personale volontario del Corpo, al fine di interrompere il meccanismo dei richiami in servizio del personale discontinuo, così da superare in modo definitivo la situazione che ha generato l’apertura della procedura d’infrazione in corso.

Nelle more della adozione delle misure previste dal decreto-legge nel frattempo pubblicato, è stato adottato il Decreto Dipartimentale prot. n. 1876 dell’8 giugno 2023, nel quale vengono individuate, conformemente al parere della Commissione, le condizioni oggettive in presenza delle quali è possibile far ricorso al personale volontario cd. “discontinuo” del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e la relativa circolare, uniti in allegato.

IL CAPO UFFICIO

R. Castrucci



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del fuoco
SEDE

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del fuoco
LORO SEDI

e, p.c.

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
Collaborazione del Capo Dipartimento
e del Capo del C.N.VV.F.
LORO SEDI

OGGETTO: Personale volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura d'infrazione 2014/4231. Non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato nel settore privato e pubblico.

La **Commissione Europea** ha rilevato profili di non conformità della legislazione italiana alle disposizioni comunitarie anche con riferimento al meccanismo dei richiami del personale discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, con parere del 19 aprile 2023, adottato ex art. 258 del TFUE, la Commissione Europea evidenzia, tra l'altro, la mancata previsione delle "ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei richiami del personale volontario (clausola 5.1 dell'Accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n.1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999)".

Il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 ha introdotto "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da attività dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.*", nel quale, tra l'altro, è prevista una riforma



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

dell'impianto normativo riguardante il personale volontario del Corpo, al fine di interrompere il meccanismo dei richiami in servizio del personale discontinuo, così da superare in modo definitivo la situazione che ha generato l'apertura della procedura d'infrazione tuttora in corso.

Nelle more dell'adozione delle misure previste dal decreto-legge di cui sopra, che dovrebbero concludersi entro il 30 ottobre 2024, sussiste, comunque, la necessità di conformarsi alle prescrizioni contenute nel citato parere del 19 aprile 2023.

Si è provveduto, quindi, ad adottare il Decreto Dipartimentale prot. n. 1876 dell'8 giugno 2023, nel quale vengono individuate le condizioni oggettive in presenza delle quali è possibile fare ricorso al personale volontario c.d. "discontinuo" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite di ottanta giorni pro-capite all'anno, di seguito evidenziate: **incendi boschivi, attivazione dei presidi stagionali e calamità naturali o catastrofi.**

Per ciascuna delle esigenze indicate sono state individuare le condizioni in presenza delle quali si giustifica il ricorso all'istituto del richiamo.

In relazione a quanto sopra, nel trasmettere in allegato il decreto prot. n. 1876 dell'8 giugno 2023, si richiama l'attenzione sulle indicazioni fornite con il provvedimento di cui trattasi, al fine di assicurare il corretto utilizzo dei richiami che la Direzione Centrale per le Risorse Umane potrà autorizzare unicamente per le finalità ivi indicate.

Si ringrazia e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Lega)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la Direttiva n.1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato);

VISTO, in particolare, la clausola 5 dell'Accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n.1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, secondo la quale per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri devono introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi una o più misure relative alle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti rapporti, alla durata massima totale dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi e al numero dei suddetti rinnovi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante "Regolamento concernente disciplina delle procedure di reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.229";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2004, n. 183 e, in particolare, l'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che esclude dall'ambito di applicazione del Capo III del medesimo decreto dedicato al rapporto di lavoro a tempo determinato i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la procedura d'infrazione 2014/4231 di non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato nel settore privato e pubblico. Categoria del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il parere motivato emesso dalla Commissione europea il 19 aprile 2023, relativo alle contestazioni n. 7 e 12, concernenti, rispettivamente, le modalità di richiamo in servizio dei vigili del fuoco volontari "discontinui" e le differenze di trattamento nelle condizioni d'impiego tra la citata categoria e i vigili del fuoco di ruolo;

PRESO ATTO che la Commissione, nel constatare che la riforma normativa proposta da questa Amministrazione non è stata ancora adottata, con la conseguenza che la legislazione italiana *"non prevede misure per prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato e di conseguenza non è conforme alla clausola 5.1 dell'accordo quadro"*, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio 28 giugno 1999;

VISTO l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo il quale la condizione peculiare dei volontari dei vigili del fuoco richiamati in servizio per periodi definiti, per fini solidaristici e di collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in situazioni eccezionali, non è assimilabile a rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto la legge prevede che tali figure possano essere utilizzate, in occasione dei vari richiami in funzione non già suppletiva di carenza di organico o per altre nominate ragioni organizzative, ma in funzione di esigenze puramente emergenziali ed entro un tetto massimo di giorni annui (Cass.n. 6782 del 10/03/2020; Cass n. 14467 del 2016; Cass. n. 17914 del 2018);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

PRESO ATTO che la tipologia della prestazione occasionale del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si legittima nel concetto del "bisogno" per esigenze eccezionali, che l'Amministrazione è chiamata a valutare caso per caso;

PRESO ATTO, altresì, che la medesima Commissione Europea nel parere motivato emesso il 19 aprile 2023 ha rilevato che "le autorità italiane non hanno addotto ragioni oggettive che giustificano l'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato per questa categoria di personale, né è stata constatata l'esistenza di norme equivalenti";

RITENUTO, nelle more della adozione dello schema di decreto - legge recante: "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure d'infrazione e pre - infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*", di conformarsi alle prescrizioni contenute nel parere motivato del 19 aprile 2023, adottato ex art. 258 del TFUE dalla Commissione Europea, nella parte in cui rileva, tra l'altro, la mancata adozione di una o più misure relative alle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti rapporti (clausola 5.1 dell'Accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n.1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999);

DECRETA

Al fine di conformarsi alle prescrizioni contenute nel parere motivato del 19 aprile 2023, adottato ex art. 258 del TFUE dalla Commissione Europea, nella parte in cui rileva, la mancata adozione "*delle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti rapporti*", vengono individuate le condizioni oggettive in presenza delle quali è possibile far ricorso al personale volontario "discontinuo".

Il personale volontario "discontinuo" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, può essere richiamato in servizio, nel limite di ottanta giorni pro-capite all'anno, solo per fare fronte alle seguenti specifiche esigenze:

a) **incendi boschivi**, con particolare riferimento all'incremento del fenomeno connesso ai mutamenti climatici che favoriscono l'insorgere di incendi di sempre più vasta e consistente entità. In tali circostanze, in contesti emergenziali particolarmente complessi, potrebbe sussistere la necessità di ricorrere al supporto fornito dal personale volontario del Corpo, qualora il personale operativo permanente si rilevi numericamente non adeguato a far fronte all'emergenza verificatasi in considerazione della sua eccezionalità entità;

b) **attivazione dei presidi stagionali**, per fronteggiare esigenze eccezionali ed imprevedibili nelle zone interessate a notevoli flussi turistici. In tali circostanze, il richiamo di personale discontinuo consente di incrementare il numero delle squadre e ridurre i tempi di risposta per gli interventi di soccorso tecnico urgente;

c) **calamità naturali o catastrofi**, quali alluvioni, terremoti ecc. ovvero situazioni che comportino grave danno e pericolo di danno all'incolumità delle persone e dei beni, e che per la loro natura ed estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Legg